

**DELIBERA N. DL 028/2020/CRL/UD Udienza del 10/09/2020**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

**M. E. Filippi Plaza/Fastweb XXX/Sky Italia XXX**

**(Lazio/D/618/2016)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

Nella riunione del 10/09/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente M. E. Filippi Plaza del 4 agosto 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. La posizione dell’istante**

L’istante, titolare di un contratto Home Pack con le società Fastweb/SKY a far data dal 1° febbraio 2013, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. A febbraio 2013, l'istante, abbonata Sky, su proposta di quest'ultima, ha aderito ad una offerta per i servizi adsl di Fastweb, ma il servizio non è stato mai reso a causa della indisponibilità della rete Fastweb al domicilio dell'istante. Nonostante ciò la società Fastweb ha sempre emesso fatture per un importo pari ad euro 35,28/mese, addebitate sul c/c 21853 acceso presso Unipol Banca (intestato alla figlia dell'istante) e, pertanto, regolarmente liquidate. In data 21/02/2013 l'istante inviava a Fastweb raccomandata a/r con la quale comunicava di mai avuto il servizio e di non risultare tra i suoi clienti

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. la cessazione addebiti adsl di Fastweb
- ii. rimborso addebiti mensili fastweb pari ad euro € 35,28/mese a far data dal 01.03.2013 e fino al maggio 2016, così per complessivi euro 1.340,64 o nella misura diversa accertata
- iii. indennizzo per mancata attivazione adsl, ai sensi della Delibera 73/11 Agcom
- iv. indennizzo per mancata risposta ai reclami;
- v. ristoro costi doppio grado procedimento;

## **2. La posizione degli operatori**

Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito con esito negativo, gli operatori coinvolti hanno così di seguito agito.

L'operatore Fastweb XXX di intesa con l'istante ha sottoscritto un Atto di Transazione con la predetta in data 05.09.2016, nel quale *“al solo scopo di definire bonariamente la controversia [...] si impegna a saldo e stralcio e transazione del procedimento de quo, a corrispondere [...] l'importo omnicomprensivo di € 1.500,00”*. Sempre nello stesso accordo transattivo l'istante *“conferma che non l'esecuzione della transazione da parte di Fastweb, null'altro avrà a pretendere per qualsiasi ragione e/o causa e/o azione derivante dalla controversia sopra riportata o comunque dipendente dai fatti dedotti, nei confronti della Fastweb, nella fase del tentativo obbligatorio di conciliazione e/o definizione”*

Diversamente, la società Sky Italia XXX nelle proprie memorie ha comunicato che l'offerta economica Home Pack è disciplinata da due contratti (uno con SKY per i servizi di pay tv e l'altro con Fastweb per i servizi di telefonia e internet), entrambi regolati da apposite e separate condizioni generali di abbonamento, oltre alle condizioni generali relative all'offerta congiunta Home Pack di Sky e Fastweb per assicurare il coordinamento tra i servizi e i contratti di Sky e Fastweb. Infine la stessa Sky ha concluso affermando che la contestazione sollevata dalla signora Filippi Plaza, relativamente alla mancata attivazione dei servizi di telefonia ed internet offerta da Fastweb non sono di competenza della società Sky che si occupa solo della fornitura del servizio pay tv e per la quale non state mai sollevate contestazioni e che, pertanto, le richieste avanzate dalla signora Filippi Plaza non sono imputabili alla società Sky.

## **3. Udienza di discussione**

All'udienza di conciliazione tenuta in data 28.07.2016 presso il Corecom Lazio, l'utente ribadiva la propria istanza. Di contro l'operatore Sky Italia XXX non si costituiva, mentre la società Fastweb XXX non accordava la richiesta.

#### **4. Motivazione della decisione**

Preliminarmente viene dichiarata cessata la materia del contendere e si dispone la contestuale estromissione dal presente procedimento dell'operatore Fastweb, essendo intervenuto un accordo tra l'istante e l'operatore in data 5.9.2016 e depositato in atti.

Ne consegue la necessità di verificare se vi siano, e quali siano, gli inadempimenti residuali di Sky, nei cui confronti è proseguito il procedimento e trattenuti gli atti per la decisione, rispetto alle domande formulate dall'istante con i formulari inoltrati.

Dalla disamina del fascicolo e dei documenti prodotti emerge che alcuna doglianza è mossa dall'istante nei confronti di SKY Italia srl.

La domanda, sia in sede di conciliazione che in tale sede, è rivolta solo ed unicamente nei confronti di Fastweb.

I lamentati disservizi, di cui al reclamo in atti del 24.9.2015, si riferiscono, esclusivamente ai servizi forniti dal gestore Fastweb non essendo in alcun modo ascrivibili a SKY.

Ne deriva, pertanto, una totale carenza di legittimazione del gestore SKY in merito alle domande formulate dall'istante con ogni conseguenza di legge.

Alla luce di quanto premesso, pertanto, la domanda viene integralmente rigettata con compensazione delle spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

#### **IL CORECOM LAZIO**

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

#### **DELIBERA**

1. Rigetta l'istanza dell'utente M. E. Filippi Plaza del 4.8.2016 nei confronti del gestore Sky Italia XXX
2. Dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti dell'operatore Fastweb XXX

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
4. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

Il Direttore

Ing. Vincenzo Ialongo

F.TO